

COMUNE DI OLMO AL BREMBIO	
PROT. N. 1427	Ric. - 8 MAG. 2019 ISP. 5/2



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere (relatore)
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Primo Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Primo Referendario
dott. Ottavio Caleo	Referendario
dott.ssa Marinella Colucci	Referendario

nella camera di consiglio del 16 aprile 2019 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;


vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;



vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 3, comma 1, lett. e);

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. SEZAUT/6/2017/INPR, recante le linee guida per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - rendiconto della gestione 2016 - ed i relativi questionari;

esaminati i questionari sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016 e per l'esercizio finanziario 2015, redatto dall'organo di revisione del Comune di Olmo al Brembo (BG), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie;

visti gli atti acquisiti nell'ambito della procedura di controllo;

vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore al Presidente e la successiva convocazione della Sezione per l'esame collegiale e la pronuncia specifica ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

udito il magistrato relatore, dott. Mauro Bonaretti.

PREMESSA

A seguito dell'esame dei predetti questionari è stata svolta, in contraddittorio con l'Ente, un'attività istruttoria (nota di prot. 2831 del 13.03.2019) con cui veniva richiesto, tra gli altri, un chiarimento sul mancato contenimento della spesa del personale impegnata nel 2016 rispetto a quella del 2008 ai sensi dell'art. 1 c. 562 della L. 296/2006.

L'ente ha trasmesso la propria risposta (nota di prot. 3134 del 19.03.2019) nella quale ha precisato le ragioni della criticità rilevata.

A seguito dell'esame della risposta istruttoria è emersa la necessità di approfondire in sede collegiale i profili ora richiamati.

DIRITTO

1) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.



La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis (intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli Enti locali"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli Enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli Enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In base all'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda

gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, comma 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi per addivenire al superamento.

II) Irregolarità della gestione finanziaria

L'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dall'Organo di revisione dei conti del Comune di Olmo al Brembo in ordine alle risultanze del Rendiconto relativo all'esercizio 2016 presenta il mancato contenimento della spesa del personale impegnata nel 2016 rispetto a quella del 2008 ai sensi dell'art. 1 c. 562 della L. 296/2006.

La Sezione prende atto delle difficoltà strutturali del Comune, imputabili alle ridotte dimensioni dell'ente, ma non può esimersi dal rilevare l'irregolarità potrebbe comprometterne gli equilibri di bilancio dell'ente ove non tempestivamente rimossa.

In tal senso si raccomanda al Comune di adottare tutte le misure necessarie a far fronte alla situazione evidenziata anche attraverso un più efficiente utilizzo degli strumenti di gestione associata delle funzioni e dei servizi previsti dalla legge.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia:

ACCERTA

il mancato contenimento della spesa del personale impegnata nel 2016 rispetto a quella del 2008 ai sensi dell'art. 1 c. 562 della L. 296/2006;



INVITA

l'Amministrazione del Comune di Olmo al Brembo ad intraprendere tutte le iniziative per comprimere quelle voci di spesa che consentano all'ente di rispettare gli obiettivi di finanza pubblica in materia di spesa per il personale.

DISPONE

la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema Con.Te, al Revisore dei conti e al Sindaco del Comune di Olmo al Brembo (BG) e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera.

RAMMENTA

l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato in Milano nella camera di consiglio del 16 aprile 2019.

Il Relatore
(dott. Mauro Bonaretti)

Il Presidente
(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria

18 APR 2019

Il funzionario preposto

Susanna De Bernardis